

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **CERUTI CARLO**

Presentata il 20 settembre 1963

Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 17 dicembre 1957, n. 1238 fu dettata dalla riconosciuta opportunità di concretamente aiutare i proprietari di stabili danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, concedendo ai medesimi determinate contribuzioni.

Se tale era lo scopo, il termine di un anno concesso agli interessati perché — ove nel caso di fabbricati distrutti fossero state applicate solo le meno favorevoli norme sulle riparazioni — domandassero all'Amministrazione l'applicazione delle norme per la ricostruzione, si è rilevato inadeguato e troppo breve.

Occorre invece tenere presente che, di fronte al gran numero di leggi annualmente approvate e promulgate, il cittadino qualsiasi, il profano che giornalmente attende alle sue ordinarie e diverse occupazioni, difficilmente può tenersi al passo con la legislazione così da esserne a conoscenza in tempo utile.

Il termine di un anno si è perciò rivelato tanto breve da consigliarne, in sostanza, una proroga, vale a dire una rimessione in termini dei singoli interessati che ancora non si siano rivolti all'Amministrazione.

Del resto, esemplificativamente, sia nella specifica materia che in altre, già altre volte il Parlamento ha riconosciuto l'opportunità di simili proroghe: ed, ammesso il principio, esso può e deve valere anche nel caso presente.

Lo scopo della legge era quello di praticamente indennizzare i proprietari di immobili distrutti o danneggiati dalla guerra.

La legge, quindi, intendeva andare incontro a tutta una categoria di persone, la cui situazione economica aveva subito le scosse della guerra.

Si è viceversa constatato come siano stati numerosi gli interessati che, per un qualsiasi spiegabile motivo, non siano riusciti a presentare la loro domanda all'Amministrazione nell'inadeguato termine della legge cui s'intende sopperire.

Ne consegue che l'intenzione del legislatore non sarebbe veramente realizzata se, per l'inadeguatezza del termine e per la reale difficoltà del cittadino di conoscere a tempo debito la legge, le contribuzioni dello Stato fossero toccate o toccassero soltanto al cittadino più solerte o più fortunato o più svelto, e non invece — come il legislatore voleva — all'intera categoria che la legge n. 1238 aveva ritenuto meritevole delle contribuzioni.

Le evidenti ragioni di giustizia che suggeriscono la rimessione in termine degli interessati non dovrebbero urtare neppure contro le cosiddette ragioni di bilancio.

In effetti l'approvazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 ha già comportato, anche se solo in via preventiva, l'inserimento delle

relative spese previste nel bilancio del ministero.

Le pratiche che hanno fatto seguito alle domande degli interessati non sono ancora state — almeno in gran parte — espletate: cosicchè saranno stati ovviamente effettuati, di anno in anno e di bilancio in bilancio, i relativi riporti.

E poichè sarebbe assurdo pensare che, in sede di previsione dell'onere conseguente all'applicazione della legge, si sia fatto calcolo sul ritardo di molti interessati, anzichè, come invece è stato e deve essere stato, alla prevedibile spesa globale corrispondente, nei limiti di legge, al pregiudizio dell'intera categoria danneggiata, ne deriva che il concedersi ora agli interessati la possibilità nel tempo di ottenere l'applicazione delle norme sulla ri-

costruzione anzichè su quelle delle riparazioni (salvi gli accertamenti che poi gli organi amministrativi preposti dovranno svolgere per appurare la veridicità delle singole istanze) non comporta e non dovrebbe comportare un ulteriore aggravio economico a carico dello Stato.

Il che è avvalorato dalla circostanza che le contribuzioni, che si verrebbero ad aggiungere a quelle in corso — non solo rientrerebbero in quelle già originariamente previste al momento del varo della legge — ma altresì non verrebbero ragguagliate all'attuale minore potere d'acquisto della moneta e continuerebbero ad essere effettuate in valuta pari ai valori previsti e calcolati al momento dell'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1957, n. 1238.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori già eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate ».